

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per l'esercizio di **libera prestazione dei servizi temporanea ed occasionale** da parte di cittadini comunitari, cittadini della Confederazione svizzera e cittadini dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), in possesso del titolo di Medico chirurgo, Medico specialista, Odontoiatra, Odontoiatra specialista, Medico Veterinario, Farmacista, conseguito in un Paese dell'Unione europea, dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o della Confederazione svizzera.

Il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, il Ministero della salute con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in Italia.

In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione deve essere corredata di:

1. Copia di un documento di identità in corso di validità che attesti la nazionalità e nel quale sia presente la firma dell'interessato. Nel caso i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti esibiti sono riconducibili alla stessa persona.
2. Dichiarazione scritta contenente tutte le date esatte relative all'anno in corso, in cui si effettueranno le prestazioni dei servizi, nonché la denominazione esatta e l'indirizzo preciso della struttura presso la quale si intendono effettuare le prestazioni. Detta dichiarazione deve contenere, inoltre, le informazioni sulla tipologia della prestazione di servizi che si intende svolgere nonché sulla copertura assicurativa da rischio professionale valida nei Paesi dell'Unione Europea, della Confederazione svizzera e dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) ovvero in Italia. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso.

I seguenti documenti devono essere presentati in copia semplice, accompagnata da Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata, datata e sottoscritta secondo le modalità indicate nella stessa (vedi modello presente nella modulistica).

3. Copia del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento.
4. Copia dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita nel Paese che ha rilasciato il titolo di studio, solo se prevista nello stesso.
5. Copia dell'Attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria (Direttiva 2005/36/CE) del/i titolo/i di cui l'interessato intende avvalersi per l'esercizio delle prestazioni dei servizi, rilasciato dalla competente Autorità del Paese in cui il titolo è stato conseguito.
6. Copia del Certificato della competente Autorità dello Stato di origine o di provenienza in cui si dichiara che il prestatore di servizi è legalmente stabilito in quello Stato per esercitare la specifica professione e che al momento del rilascio dell'attestato non gli è vietato esercitarla, neanche su base temporanea. Tale documento deve avere una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
7. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
8. Pagamento di imposta di bollo del valore di € 16,00 tramite marca da bollo da apporre al modello di domanda o allegando copia dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario. Qualora la domanda venga presentata per posta elettronica l'unica modalità di pagamento accettata è quella tramite bonifico bancario.

Note ed avvertenze generali:

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. La traduzione in lingua italiana può essere ufficiale (a cura delle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana) oppure semplice. In tale ultimo caso, la traduzione sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*vedi modello presente nella modulistica*).

L'Amministrazione provvederà ai sensi di legge al controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato con le stesse modalità con cui è stata inviata la domanda.

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia senza aver adempiuto alla suddetta procedura costituisce violazione della legge penale.